

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

28 GIU. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' 28 GIU. 2001

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.

.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE-ROBILOTTA-VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 933

OGGETTO: Trasferimento alle Regioni di funzioni e compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria: riconoscimento degli stabilimenti per la produzione e la lavorazione dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti per la raccolta e la trasformazione dei rifiuti di origine animale



Oggetto: Trasferimento alle Regioni di funzioni e compiti amministrativi in tema di sanità veterinaria : riconoscimento degli stabilimenti per la produzione e la lavorazione dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista _____ la Legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante " Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto _____ il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, recante " conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n.59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto _____ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante " individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto _____ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, recante " criteri di ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria";

Ravvisata _____ la necessità di dover definire le procedure regionali relative alle materie oggetto del conferimento, che concernono, tra l'altro il riconoscimento dei seguenti stabilimenti di produzione e lavorazione di prodotti di origine animale e di raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale, di cui alla Tabella A del DPCM 26 maggio 2000:


1. Stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 537)
2. Macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni fresche (art. 13, D.L.vo 18 aprile 1994 n. 286)
3. Stabilimenti di produzione di carni macinate e preparazioni di carni (art. 8, D.P.R. 3 agosto 1998 n. 309)
4. Macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (art. 14 , D.P.R. 30 dicembre 1992 n. 559)
5. Centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7, D.P.R. 17 ottobre 1996 n. 607)
6. Macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni fresche di volatili da cortile (art. 7, D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 495)
7. Centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art. 6, D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 530)
8. Stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per le aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7, D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 531)
9. Stabilimenti di ovoprodotti (art. 5, D.L.vo 4 febbraio 1993 n. 65)
10. Stabilimenti incaricati della raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale (art. 4 e 5, D.L.vo 14 dicembre 1992 n. 508)

Vista _____ la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 del 06.07.99 che disciplina la distinzione dei ruoli tra organi di governo, di direzione politica e dirigenza;

Ritenuto _____ che l'emanazione dell' atto di riconoscimento degli stabilimenti di cui sopra, possa essere ricondotto nelle competenze del Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale, trattandosi di provvedimento tecnico-amministrativo, non soggetto a valutazioni di competenza dell'organo politico e conseguendone peraltro la semplificazione e lo snellimento dell'iter procedurale;

Preso atto _____ che, peraltro, il Ministero della Sanità, per analoghi provvedimenti di riconoscimenti, ricorreva ai sensi del Decreto legislativo 29/93 a decreti di natura dirigenziale;

Considerato _____ che gli stabilimenti, una volta riconosciuti, devono essere inseriti con un proprio numero identificativo negli elenchi nazionali tenuti dal Ministero della Sanità che successivamente provvede a comunicarli all'Unione Europea;



Ritenuto ——— inoltre, sempre ai fini della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative, di dover uniformare le istruttorie relative al riconoscimento di tutti gli stabilimenti di produzione e lavorazione di prodotti di origine animale e di raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale, di cui alla Tabella A del DPCM 26 maggio 2000, in precedenza normate da singoli provvedimenti specifici;

Preso atto ——— che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

su proposta dell'Assessore della Sanità all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, in applicazione del DPCM 26 maggio 2000, le seguenti modalità per il riconoscimento degli stabilimenti per la produzione e la lavorazione dei prodotti di origine animale e degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione dei rifiuti di origine animale di cui all'elenco citato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. L'atto di riconoscimento degli stabilimenti è adottato dal Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa espletata dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
2. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento il Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale, sulla base del parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario competente per territorio, attribuisce il numero di riconoscimento comunitario.
3. Il Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale tiene l'elenco degli stabilimenti riconosciuti ed invia le previste comunicazioni al Ministero della Sanità per l'aggiornamento degli elenchi nazionali.
4. La modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati e le procedure per l'istruttoria tecnica e amministrativa saranno definite con circolare dell'Assessore alla Sanità. Con l'entrata in vigore di tale circolare saranno sostituite tutte le precedenti disposizioni emanate da questa Regione e/o dal Ministero della Sanità in materia di procedure per il riconoscimento degli stabilimenti, ivi comprese quelle relative a stabilimenti la cui competenza autorizzativa era già regionale.
5. Le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti saranno poste a carico dei titolari dei medesimi e l'ammontare sarà definito con successivo provvedimento della Giunta regionale. A questo riguardo, nelle more dell'adozione di tale provvedimento, la determinazione che costituisce l'atto di riconoscimento adottato dal Direttore del Dipartimento del servizio sanitario regionale, deve contenere l'esplicita condizione: "la validità del presente riconoscimento è sospesa qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di apposita notifica a versare le spese poste a suo carico per il riconoscimento".
6. Il Servizio Veterinario Regionale annualmente predispone un programma di ispezioni, su base campionaria, mirato alla verifica della sussistenza e del mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali e procedurali degli stabilimenti oggetto di riconoscimento. A tale scopo può avvalersi di un apposito nucleo ispettivo di cui potranno far parte veterinari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, delle Aziende Usl e dello stesso Servizio Veterinario Regionale, costituito con determinazione del Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI

04 LUG. 2001

